





**Professione Sicurezza**

Applicativi per il settore edile




Vincenzo Mainardi

# POS

per tipologie di cantiere

ai sensi del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro  
D.Lgs. n. 81/2008 - D.Lgs. n. 106/2009



Vincenzo Mainardi  
**POS PER TIPOLOGIE DI CANTIERE**

ISBN 13 978-88-8207-355-8  
EAN 9 788882 073558

Professione Sicurezza, 2  
Seconda edizione, ottobre 2009

Mainardi, Vincenzo <1959->

POS per tipologie di cantiere : ai sensi del Testo Unico sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008 – D.Lgs. n. 106/2009 / Vincenzo Mainardi. – 2. ed. – Palermo : Grafill, 2009.

(Professione sicurezza ; 2)

ISBN 978-88-8207-355-8

1. Infortuni sul lavoro – Prevenzione. 2. Cantieri edili – Sicurezza.

344.450465 CDD-21

SBN PaI0221448

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo  
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313  
Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

Finito di stampare nel mese di ottobre 2009

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

## SOMMARIO

<b>1. IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA</b> .....	p.	5
1.1. Che cos'è il POS (piano operativo di sicurezza)? .....	"	5
1.2. Chi deve redigere il POS e quando deve presentarlo? .....	"	5
1.3. Quali sono i contenuti obbligatori del POS? .....	"	6
1.4. Quali sono le differenze tra il POS e il PSC? Ecco perché occorrono più piani nello stesso cantiere .....	"	8
1.5. Il PIMUS fa parte del POS? .....	"	9
1.6. Le "Linee guida 2006" .....	"	9
1.7. La nuova valutazione dell'idoneità tecnica delle imprese (ITP) .....	"	10
1.8. Il POS nei cantieri senza coordinatore .....	"	11
1.9. Il POS nei lavori pubblici .....	"	12
<b>2. LA NORMATIVA FONDAMENTALE</b> .....	"	15
2.1. D.Lgs. n. 81/2008 – D.Lgs. n. 106/2009, nuovo Testo unico per la sicurezza del lavoro (T.U.S.L.) .....	"	15
2.2. Il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (Recepimento della Direttiva cantieri) .....	"	15
2.3. L'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (Contenuti minimi dei piani di sicurezza) .....	"	21
2.4. L'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 s.m. (Valutazione di idoneità tecnico professionale) .....	"	23
2.5. D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti e degli appalti .....	"	25
<b>3. INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE "POS PER TIPOLOGIE DI CANTIERE"</b> .....	"	27
3.1. Introduzione al software "POS per tipologie di cantiere" .....	"	27
3.2. Requisiti minimi hardware e software .....	"	27
3.3. Procedura per la richiesta della "password utente" .....	"	27
3.4. Procedura per l'installazione del software .....	"	28
3.5. Procedura per la registrazione del software .....	"	29
<b>4. ELEMENTI DEL SOFTWARE "POS PER TIPOLOGIE DI CANTIERE": LA FINESTRA DI LAVORO</b> .....	"	30
4.1. Premessa .....	"	30
4.2. La Finestra di lavoro .....	"	30
4.3. La barra del titolo .....	"	32

4.4.	La barra dei menu ed il “menu File” .....	p.	32
4.5.	Il “menu Modifica” .....	”	33
4.6.	Il “menu Inserisci” .....	”	35
4.7.	Il “menu Formato” .....	”	36
4.8.	Il “menu Opzioni” .....	”	36
4.9.	Il “menu Utilità” .....	”	36
4.10.	Il “menu Collegamenti” .....	”	37
4.11.	La barra dei comandi .....	”	38
4.12.	La barra di formattazione .....	”	39
4.13.	Il righello .....	”	39
4.14.	La Lista dei files .....	”	40
4.15.	L’Area di lavoro .....	”	40
4.16.	La barra di stato .....	”	41
4.17.	Lavorare con POS per tipologie di cantiere .....	”	41
<b>5.</b>	<b>COMPILARE UN POS</b> .....	”	42
	<b>UTILIZZANDO IL SOFTWARE “POS PER TIPOLOGIE DI CANTIERE”</b> .....	”	42
5.1.	Compilare il piano operativo con il “metodo per sezioni” .....	”	42
5.2.	Testi in colore blu; elaborazione e formattazione del testo; aprire un nuovo POS o un POS già esistente .....	”	43
5.3.	Creazione di un nuovo piano operativo di sicurezza (POS) .....	”	43
5.4.	Creare il piano operativo per lo specifico cantiere .....	”	45
5.5.	Selezione delle schede nella Sezione 9 e stampa del POS .....	”	47
5.6.	Elenco delle schede che costituiscono la Sezione 9 del piano .....	”	49
5.7.	Criticità particolari trattate nella Sezione 9b del piano .....	”	52
5.8.	Aggiornamento o riutilizzo di un POS .....	”	53
5.9.	Uso professionale del software “POS per tipologie di cantiere” .....	”	53
5.10.	“Utilità” e consultazione on-line del D.Lgs. n. 81/2008 aggiornato .....	”	53
<b>6.</b>	<b>QUICK REFERENCE</b> .....	”	55
6.1.	Informazioni rapide sul piano operativo di sicurezza .....	”	55
6.2.	Informazioni rapide sul software “POS per tipologie di cantiere” .....	”	56
□	<b>LICENZA D’USO</b> .....	”	63
□	<b>SCHEDA DI REGISTRAZIONE</b> .....	”	64

## Capitolo 1

# Il Piano Operativo di Sicurezza

### ▲ 1.1. Che cos'è il POS (piano operativo di sicurezza)?

Il POS è il “piano operativo di sicurezza” che le imprese redigono e presentano quando devono svolgere lavori in cantieri edili o di genio civile.

L'applicazione del POS ad oggi è quindi riferita esclusivamente ai “cantieri temporanei e mobili”, disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.); con il Titolo IV, il Decreto “81” (modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 “81-bis”) recepisce nella nostra legislazione la cosiddetta “Direttiva Cantieri” (Direttiva 92/57 CE).

La particolarità del cantiere edile come noto consiste nella presenza sul luogo di lavoro di più datori di lavoro, che di fatto realizzano le opere appaltate dal committente.

Per questo motivo, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che il Testo unico come prassi normale (negli altri ambienti di lavoro, cioè nelle aziende) pone interamente in capo al datore di lavoro, in edilizia sono state parzialmente trasferite al committente (e al suo delegato, il responsabile dei lavori). Non a caso costui ha come primo e principale adempimento l'attenersi “ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15” del Testo unico.

Dall'adempimento degli obblighi del committente traggono origine le modalità esecutive e procedurali che hanno come obiettivo l'eliminazione o quantomeno la riduzione dei rischi insiti nell'attività del cantiere edile: su mandato del committente il coordinatore prepara il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) e ne controlla l'applicazione in fase di realizzazione dei lavori.

Tra gli adempimenti dell'impresa (datore di lavoro) sono invece confermati gli obblighi in materia di sicurezza relativi alla propria particolare attività nel luogo di lavoro (il cantiere).

Il Titolo IV dà chiara applicazione a questo principio, imponendo a tutti i datori di lavoro l'obbligo di redigere e presentare il “piano operativo di sicurezza” (POS).

L'articolo 89 del Testo unico definisce il piano operativo come “il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV”.

Il piano operativo di conseguenza altro non è che il noto documento di valutazione dei rischi (o DVR) che la singola impresa deve redigere in relazione al cantiere (luogo di lavoro) nel quale si appresta ad operare.

### ▲ 1.2. Chi deve redigere il POS e quando deve presentarlo?

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da tutte le imprese che si apprestano ad entrare in cantiere (obbligo spettante al datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera g) del più volte citato T.U.S.L.).

Il Testo unico definisce con chiarezza quali sono gli obblighi di trasmissione; le imprese operanti in subappalto o comunque subaffidatarie devono trasmettere il POS all'appaltatore dei lavori; questi a sua volta, dopo averne accertato la congruenza col proprio deve trasmetterlo al coordinatore per l'esecuzione (articolo 101, comma 3), il quale deve esaminarlo tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione.

Se ne deduce che le imprese che ricevono i lavori in appalto diretto dalla committente (imprese affidatarie) devono consegnare il piano operativo al coordinatore almeno 15 giorni prima del previsto ingresso in cantiere; eventuali imprese subaffidatarie devono presentare il POS all'impresa affidataria con ulteriore anticipo, per consentire la prima verifica di congruenza e il successivo inoltro al coordinatore.

Al coordinatore spetta la verifica dell'idoneità del piano operativo, ed è bene sottolineare che l'esito positivo non è un mero atto dovuto conseguente al semplice ricevimento del POS.

Le imprese che vogliono entrare in cantiere nel rispetto dei tempi previsti, cureranno quindi la compilazione del piano con la massima cura, al fine di prevenire le eventuali necessarie richieste di modifica o integrazione del POS già presentato.

Abbiamo già visto che redigere e presentare il POS è un obbligo dell'impresa. Di conseguenza è indispensabile chiarire i concetti di lavoratore autonomo e di impresa.

Una attenta lettura delle direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro, e delle conseguenti normative di recepimento, non lascia adito ad alcun dubbio. Ogni datore di lavoro che operi avvalendosi di lavoratori dipendenti o assimilabili costituisce "impresa".

Non è sostenibile per il datore di lavoro addurre il proprio status di "autonomo" (definizione ai fini fiscali), con lo scopo di essere esentati dagli obblighi che il Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 pone in capo alle imprese.

A ribadire l'ovvietà di quanto esposto è intervenuto già alcuni anni addietro il Ministero del Lavoro e della P.S. con la nota n. 418 del 22 febbraio 2001. Uno dei paragrafi conclusivi sintetizza le nozioni rispettivamente di "impresa" e "lavoratore autonomo", e recita come segue: "È dunque il ricorso alla sostanzialità della nozione di impresa (quale area datoriale di lavoro) che porta ad escludere da essa l'area del lavoro autonomo per cui l'imprenditore artigiano potrà definirsi "impresa" quando avrà dipendenti e rispetto ad essi si porrà quale "datore di lavoro"; sarà "lavoratore autonomo" quando non ne avrà ovvero quando parteciperà da solo, senza dipendenti, all'attività di cantiere."

Il Ministero nell'occasione chiarisce inoltre la coincidenza (ai fini dell'applicazione della "Direttiva cantieri") delle nozioni di "impresa" e di "datore di lavoro". Per la definizione di impresa, consultare anche l'articolo 2 (*Definizioni*) del recente Testo unico per la sicurezza sul lavoro.

### ▲ 1.3. Quali sono i contenuti obbligatori del POS?

I contenuti del POS sono elencati all'Allegato XV del T.U.S.L. (*Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*); il punto 3.2. si intitola *Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza* e riporta le informazioni indispensabili alla corretta redazione del POS.

Nell'esaminare per sommi capi i contenuti elencati al punto 3.2.1., dalla lettera a) alla lettera l), riteniamo utile evidenziare già che questa distinta costituisce – di fatto – il sommario di un piano operativo correttamente compilato nel rispetto delle nuove norme in materia di sicurezza.

Esaminando la parte precedente dell'Allegato XV, risulta evidente che al PSC è richiesta una notevole completezza (si può dire che la norma pretende "di tutto e di più" dal coordinatore per la progettazione).

I contenuti minimi richiesti per il POS, di conseguenza, risultano di più ridotta entità e riportabili ad una struttura più semplice. È verosimile che con questa scelta il legislatore abbia voluto evitare di caricare eccessivi oneri tecnici sulle imprese, anche in considerazione del fatto che la "progettazione della sicurezza" nel cantiere è per la gran parte già eseguita nel PSC (redatto da un tecnico appositamente incaricato).

I contenuti del POS sono elencati al punto 3.2.1. dell'Allegato, e sono raccolti in dieci punti elencati dalla lettera *a*) alla lettera *l*).

All'atto pratico questo elenco costituisce – di fatto – il sommario di un piano operativo correttamente compilato nel rispetto delle nuove norme in materia di sicurezza.

Nella Tabella 1 al termine del capitolo è rappresentato schematicamente lo sviluppo di un piano operativo ai sensi dell'Allegato XV.

Sotto la lettera *a*) sono indicati i dati identificativi dell'impresa esecutrice (ed in particolare l'individuazione dei diversi soggetti). Tra questi vi sono: datore di lavoro e recapiti, attività svolte in cantiere, nominativi degli addetti al pronto soccorso ed emergenze, nominativi di r.l.s., medico competente, r.s.p.p.r., direttore tecnico, capocantiere, lavoratori e lavoratori autonomi.

Alla lettera *b*) sono indicate le mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere dai diversi soggetti nominati dall'impresa.

Alla lettera *c*) sono descritte le attività di cantiere e le relative modalità organizzative.

Alla lettera *d*) sono elencati ponteggi, opere provvisorie e macchine.

Alla lettera *e*) sono elencate sostanze e preparati pericolosi; devono essere allegate le relative schede di sicurezza.

Alla lettera *f*) è riportato l'esito del rapporto di valutazione del rumore. Ricordiamo al riguardo che uno specifico articolo del Testo unico è dedicato alla valutazione del rumore (articolo 190, Titolo VIII). In particolare il nuovo comma 5-*bis* prevede la possibilità di calcolare l'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento "a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento." È quindi prevista la possibilità (ove sussistano le condizioni) di adempiere in via preliminare all'obbligo della valutazione senza fare ricorso a misure fonometriche.

Alla lettera *g*) sono indicate le misure integrative rispetto a quelle già previste nel PSC (se presente). Trattasi quindi di una sezione facoltativa, non essendo sempre necessario specificare ulteriori misure rispetto a quelle già definite dal coordinatore per la progettazione.

Alla lettera *h*) sono da indicarsi le procedure complementari o di dettaglio, la cui richiesta sia stata esplicitata dal coordinatore nel PSC. Anche questa sezione non deve necessariamente essere presente. L'obbligo di esporre le procedure richieste sussiste quando previsto dal PSC, in applicazione di quanto al punto 2.1.3. dell'allegato.

Alla lettera *i*) è da esporre l'elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.

Alla lettera *l*) è indicata la documentazione in merito all'informazione ed informazione dei lavoratori impegnati nel cantiere. Questa sezione riveste particolare importanza; come già accennato la formazione ed informazione dei lavoratori è obbligatoria, e ricade in capo al datore di lavoro.

ro ai sensi degli articoli 36 e 37 del T.U.S.L.. Il datore di lavoro deve assolutamente astenersi dall'impiegare in cantiere lavoratori non adeguatamente formati ed informati; l'avvenuto adempimento dell'obbligo deve ora essere specificato e documentato.

Oltre a quanto indicato, il T.U.S.L. ha anche previsto che del POS faccia parte il programma delle demolizioni di cui all'articolo 151 (*Ordine delle demolizioni*). Nel programma deve essere prevista la successione dei lavori di demolizione.

L'Allegato XV al decreto non prevede, nel citato elenco, ove debba essere inserito questo programma obbligatorio.

È però corretto ritenere che esso possa trovare collocazione:

- nelle misure integrative di cui alla lettera *g*);
- oppure, nelle procedure complementari o di dettaglio di cui alla lettera *h*); difatti se nel cantiere sono previste demolizioni significative, il coordinatore dovrebbe avere previsto in capo all'impresa l'obbligo di redigere il programma di cui all'articolo 151.

#### ▲ 1.4. Quali sono le differenze tra il POS e il PSC? Ecco perché occorrono più piani nello stesso cantiere

Con l'evoluzione normativa avviata negli anni '90 del secolo scorso con la promulgazione dei decreti "626" e "494" (abrogati dal 2008) e recentemente compiutasi con il nuovo Testo unico (D.Lgs. n. 81/2008, modificato a seguito del correttivo D.Lgs. n. 106/2009), è stato ricomposto il quadro normativo relativo alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere. Si può affermare che – nell'ambito di una ritrovata e sicura coerenza – è chiarita la funzione del POS (piano operativo di sicurezza) così come del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento). Questi piani svolgono un ruolo differente per quanto attiene la gestione del cantiere.

Il POS, come già precisato al precedente capitoletto 1.1., altro non è che il cosiddetto documento di valutazione dei rischi dell'impresa (DVR). La compilazione e trasmissione del POS è un'incombenza di tutte le imprese (datori di lavoro) operanti nel cantiere, e quindi di norma per ogni cantiere sono presenti diversi POS, tanti quante sono le imprese.

Si ribadisce che il piano operativo è un documento aziendale, che deve essere prodotto da ogni impresa chiamata ad operare (anche in subappalto) all'interno del cantiere, tanto nel settore pubblico che in quello privato.

Il POS deve esaminare principalmente la problematica diretta della valutazione dei rischi e delle conseguenti misure di sicurezza in relazione alle operazioni di lavoro previste; tale impostazione appare quanto mai logica, essendo il datore di lavoro l'unico soggetto a conoscenza della propria organizzazione del lavoro (capacità, formazione, mansioni dei propri dipendenti) e soprattutto delle attrezzature in dotazione che i lavoratori saranno chiamati ad utilizzare.

Non a caso dal PSC è esclusa la valutazione dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese (sono esclusi dal PSC in quanto devono essere valutati nel POS).

In nessun modo le norme in vigore attribuiscono al POS l'onere di "precisare" o "specificare" l'organizzazione generale del cantiere.

È questa invece la mansione prioritaria dell'attività dei coordinatori, durante la fase di progettazione con la redazione del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento), imperniato sui rischi derivanti da condizioni specifiche del singolo cantiere, quali uso comune di attrezzature ed im-

pianti, presenza simultanea o successiva di più imprese, rischi ambientali in ogni legittima accezione, salubrità del luogo di lavoro, interferenze con altre attività in atto, etc..

Durante la fase di esecuzione il coordinatore provvederà invece ad opportune azioni di coordinamento, ed alla verifica della coerenza dei diversi POS con il PSC (il quale evidentemente si configura come un “piano-quadro”, integrato nel dettaglio dai documenti prodotti dai datori di lavoro affidatari o subaffidatari, ed aggiornabile qualora necessario).

A titolo informativo, segnaliamo che i contenuti del PSC sono disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m. all’articolo 100 ed all’Allegato XV, punto 2.

### ▲ 1.5. Il PIMUS fa parte del POS?

Il Testo unico per la sicurezza (articolo 136) impone nei cantieri ove si prevede l’uso di ponteggi la redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio; questo piano è noto tra gli addetti ai lavori con l’acronimo “PIMUS” (o “Pi.M.U.S.”) ed a tutti gli effetti è il piano di sicurezza del ponteggio. I contenuti del piano del ponteggio sono riportati nell’Allegato XXII.

Il PIMUS era già obbligatorio dal 2005, in applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 ora abrogato, e proprio in occasione del dibattito e dell’attività divulgativa relativa ai contenuti del piano, diversi soggetti osservarono che nel settore dei cantieri temporanei o mobili il PIMUS deve ritenersi parte integrante del piano operativo di sicurezza.

Non vi è ad oggi un obbligo di legge in questo senso, tuttavia riteniamo utile suggerire che – laddove l’impresa preveda tra le proprie attività l’installazione del ponteggio – il PIMUS (che in ogni modo deve essere prodotto) se già disponibile sia allegato al POS o trasmesso insieme allo stesso.

### ▲ 1.6. Le “Linee guida 2006”

Il 1° marzo 2006 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le “Linee guida per l’applicazione del D.P.R. n. 222/2003”. Le Linee guida sono state elaborate da organi di coordinamento delle Regioni e delle Province autonome; il documento non ha quindi valore di legge, ma si propone di orientare prima di tutto i committenti ed i coordinatori ad una risposta corretta agli adempimenti fissati dalla legge, naturalmente col fine ultimo di una maggiore utilità per la salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nel settore delle costruzioni.

Il D.P.R. n. 222/2003 noto anche come “Regolamento piani di sicurezza nei cantieri” (e che peraltro in relazione al POS si applicava solo al settore pubblico!) è di fatto superato; la medesima materia è difatti disciplinata con l’Allegato XV.

Peraltro i contenuti minimi del piano operativo nel Decreto “81” oggi in vigore sono rimasti gli stessi già elencati nel precedente “222”. Non è quindi sbagliato richiamare le indicazioni delle Linee guida, espresse a suo tempo in relazione all’articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 222/2003, ed ora applicabili al punto 3.2.1. dell’Allegato XV.

In relazione all’elenco dei contenuti, di cui al punto 3.2.1. merita soffermarsi brevemente sulle note alle lettere *i*) ed *h*).

Alla lettera *i*) è richiesto l’elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.

Le Linee guida suggeriscono che l’elenco dei dpi indichi:

- quali dpi sono stati forniti ai lavoratori del cantiere;
- quale protezione offrono;

- quando si usano;
- chi li fornisce;
- quando li fornisce.

Alla lettera l) è richiesta la documentazione in merito all'informazione ed informazione dei lavoratori impegnati nel cantiere. Questa sezione riveste particolare importanza; come già accennato la formazione ed informazione dei lavoratori è obbligatoria, e ricade in capo al datore di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il datore di lavoro deve assolutamente astenersi dall'impiegare in cantiere lavoratori non adeguatamente formati ed informati; l'avvenuto adempimento dell'obbligo deve ora essere specificato e documentato.

Le linee suggeriscono che la documentazione contenga le seguenti informazioni in relazione alla mansione:

- tipo di iniziativa formativa o informativa svolta;
- contenuti e durata dei corsi;
- nominativi dei lavoratori che vi hanno partecipato;
- eventuali abilitazioni (idoneità conseguite per specifiche mansioni).

È consigliabile che le imprese, nella stesura dei POS, si attengano alle indicazioni contenute nelle linee. Lo schema che segue al termine di questo capitolo, esemplificato in Tabella 1 ed a cui fa riferimento il software **POS per tipologie di cantiere – Seconda edizione**, recepisce le indicazioni delle Linee guida 2006.

### ▲ 1.7. La nuova valutazione dell'idoneità tecnica delle imprese (ITP)

Il nuovo Testo unico ha introdotto una serie di elementi minimi obbligatori che l'impresa deve produrre ai fini della valutazione di idoneità tecnico professionale (o ITP).

Ricordiamo che il committente (anche per mezzo dei suoi delegati o agenti tecnici) deve obbligatoriamente valutare l'idoneità tecnico professionale delle imprese, pertanto le imprese stesse sono di fatto tenute obbligatoriamente a presentare la documentazione necessaria. L'elenco di questi documenti si trova nell'Allegato XVII (che può essere consultato in rassegna normativa nel capitolo 2).

Consigliamo quindi di completare il POS (compilato attenendosi alle Linee guida) con le informazioni e con gli allegati necessari per la valutazione di idoneità tecnico professionale:

- indicazione del nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 (obbligatorio solo per l'impresa affidataria);
- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente decreto legislativo (seguita da fotocopia di documento di identità del datore di lavoro, in corso di validità).

Tra i documenti che si richiede di allegare vi è il DVR (documento di valutazione dei rischi). Va peraltro detto che a tale richiesta l'impresa può adempiere con la presentazione del POS completo e correttamente compilato, in quanto come noto il piano operativo altro non è che il DVR riferito allo specifico cantiere.

In relazione alla ITP, la valutazione che il committente deve fare è comunque una valutazione di merito, da cui risulti l'idoneità dell'impresa a fronte dei lavori affidati, in quanto dotata di